

COMUNICATO STAMPA

**Risposte agli interpelli non impugnabili  
Sono pareri che non vincolano né ledono il contribuente**

La risposta all'interpello, non vincolante per il contribuente ma solo per l'Amministrazione finanziaria, non è impugnabile perché si qualifica come atto amministrativo non provvedimento. Va quindi considerato come un parere, dal momento in cui non lede la sfera giuridica del contribuente, ma si limita a rendergli nota preventivamente la posizione dell'Agenzia sul caso concreto, senza produrre effetti diretti e immediati né esercitare un potere impositivo.

Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti con la circolare n. 7/E di oggi, in cui le Entrate fanno il punto sulla natura delle risposte agli interpelli e sulla loro non impugnabilità in sede giurisdizionale.

In particolare, l'Agenzia pone l'accento sul fatto che sia gli interpelli volti ad acquisire dall'Amministrazione finanziaria un parere sulla corretta interpretazione di norme tributarie o sulla qualificazione preventiva di atti potenzialmente elusivi, sia quelli diretti a ottenere la valutazione dell'Agenzia sull'applicazione di uno specifico regime tributario o sulla disapplicazione di disposizioni antielusive esprimono un'attività di indirizzo e interpretazione, che il contribuente resta libero di disattendere.

Sul versante degli interpelli disapplicativi, la circolare chiarisce che questi non sono assimilabili al diniego o alla revoca di agevolazioni, che hanno sostanzialmente natura di atti impositivi. Di contro, la risposta all'interpello ha il solo scopo di consentire al contribuente di conoscere in tempi certi e brevi la posizione dell'Amministrazione finanziaria sulla futura applicazione di norme tributarie in relazione a casi concreti.

Su FiscoOggi.it è pubblicato un articolo di approfondimento sul tema.

**Roma, 3 marzo 2009**